

n. 485/2014 R.G.
CRON. 1520/16
CRON.
C.T.U. 1521/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. I CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott. Luigi GRIMALDI

Presidente

dott. Caterina MAZZITELLI

Consigliere

dott. Patrizia BAICI

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 485/2014 R.G.
promossa da

██████████, ██████████ S.R.L., ██████████ S.A.S. ██████████
E C., ██████████, con gli avvocati Sandra Moretti e Lucia Franzese

- appellanti -

CONTRO

Unicredit S.P.A. e per essa Unicredit Credit Management Bank S.P.A.
con gli avvocati Roberta Frojo e Fabrizio Benintendi

Appellata

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.2.2016.

MOTIVI

La Corte, sentito il Cons. relatore, vista la produzione documentale in atti, considerato che:

- A) [REDACTED] S.R.L., [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] & C. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 599/2010 emesso dal Presidente del Tribunale di Vercelli il 17.11.2010, con il quale veniva loro ingiunto di pagare immediatamente a favore di Unicredit Credit Management Bank S.P.A., società appartenente al gruppo bancario Unicredit con sede in Verona, quale mandataria di Unicredit SPA con sede in Roma, la somma di € 143.321,8, quale scoperto di conto corrente n. 20015667 oltre interessi nella misura convenzionale come da condizioni generali di contratto accettate e sottoscritte dal debitore.
- B) Hanno dedotto: 1) di non dovere affatto il credito reclamato con la opposta procedura monitoria, siccome infondato e non provato; 2) che, oltre al rapporto n. 20015667, il cui saldo passivo portato a sofferenza era stato reclamato con il ricorso monitorio, erano intercorsi tra [REDACTED] s.r.l. e Unicredit gli ulteriori, seguenti, rapporti bancari: a) presso la filiale di Gattinara, Abi 03226 - Cab 10000 (già Banca CRT): c/c 3334941; b) presso la filiale di Biella, Abi 03226 - Cab 22300: c/c 413484; c) c/c 3772399 (già 396531); 3) che con diffida ex art. 119 TUB del 30.12.2010 [REDACTED] s.r.l. aveva chiesto a Unicredit copia dei contratti costitutivi di conto corrente ed eventuali aperture di credito; copia degli estratti conto trimestrali dalla data d'inizio alla fine dei rapporti; copia dei riassunti scalare trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali di tutti i rapporti con la stessa intrattenuti, nello specifico, del conto corrente n. 20015667, il cui saldo era stato chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, del conto corrente 3334941 aperto presso la filiale di Gattinara, (già Banca CRT), del conto corrente 413484 aperto presso la filiale di Biella, , del conto corrente 3772399 (già 396531); 4) che il decreto ingiuntivo era stato emesso in forza di documentazione assolutamente carente, in quanto il documento prodotto con il ricorso monitorio con il

numero 3 "certificazione ex art. 50 L.B." non possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in particolare dall'art. 50 D.lgs n. 385/1993, in quanto trattavasi di estratto conto dal 25.08.2010 al 26.08.2010, inutilizzabile al fine di quantificare anche solo parzialmente la pretesa della banca, atteso che lo stesso recava unicamente il saldo passivo portato a sofferenza, il cui importo non era in alcun modo verificabile in assenza della benché minima documentazione relativa al periodo precedente e in mancanza di indicazione delle partite di dare e avere; 5) che la banca, durante lo svolgimento dei rapporti bancari indicati aveva applicato e, conseguentemente, addebitato sui conti correnti tutti intrattenuti con [REDACTED] s.r.l., tra cui quello oggetto dell'ingiunzione, tassi d'interesse in misura ultralegale e oneri finanziari quali commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione di valute, spese, senza che tra le parti fosse mai stato sottoscritto alcun valido contratto di conto corrente e di apertura di credito, e ciò in palese violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB e che a tale illegittima condotta conseguiva che [REDACTED] s.r.l. aveva diritto alla rettifica del saldo dei conti correnti ed alla eventuale restituzione delle somme ingiustamente percepite dalla banca per tali causali; 6) la nullità del contratto di conto corrente prodotto come documento 4 con il ricorso monitorio, non sottoscritto dalla banca, incompleto, mai perfezionato, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico; 7) che analoghe contestazioni valevano gli altri rapporti indicati intrattenuti con l'istituto bancario; 8) che la convenuta banca aveva illegittimamente applicato ai rapporti *inter partes*, tassi di interesse ultra legali, voci, spese e commissioni (CMS) certamente non dovuti anche per la violazione del divieto dell'anatocismo, nonché praticato la errata applicazione delle valute e modificato le condizioni contrattuali in violazione del principio della trasparenza bancaria senza alcuna valida pattuizione; 9) la nullità e inefficacia delle fideiussioni poste a base dell'opposto provvedimento monitorio o in ogni caso l'estinzione della garanzia per la violazione da parte della banca della normativa in materia e dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario di garanzia.

- C) La convenuta opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando l'omessa impugnativa degli estratti conto inviati dalla banca trimestralmente nei termini di cui all'art. 8 del contratto, la genericità delle contestazioni formulate dagli opposenti, la piena validità del contratto di conto corrente atteso che lo stesso si sarebbe perfezionato mediante lo scambio di lettere commerciali, con la conseguenza che a mani della Banca vi sarebbe stata unicamente la lettera di accettazione sottoscritta dal cliente, mentre la propria sarebbe stata scambiata e consegnata alla [REDACTED] S.r.l. o, comunque a seguito della sua produzione in giudizio.
- D) Con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l'opposta ha depositato, indicandoli come estratto conto a scalare dall'inizio del rapporto al 4.02.2010 e conto scalare trimestrale dal 2003 al 2010 relativi al conto corrente 200156672, 72 fogli di elenco dei movimenti del c/c 8324 20015667 dal 1/01/2003 al 31/10/10 e copia priva di certificazione di conformità di conto scalare trimestrale dal 31 marzo 2003 al 31.12.2007 e al 31.03.2010.
- E) Gli opposenti hanno contestato la documentazione prodotta e ribadito tutte le contestazioni specificate nell'opposizione e quindi l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere da Unicredit Credit Management Bank S.P.A. data anche la necessità di considerare gli ulteriori rapporti intercorsi con l'istituto di credito e precisamente, il conto corrente 3334941 aperto presso la filiale di Gattinara, Abi 03226 - Cab 10000 (già Banca CRT), il conto corrente 413484 aperto presso la filiale di Biella, Abi 03226 - Cab 22300, il conto corrente 3772399 (già 396531) al fine della determinazione del reale rapporto di dare/avere tra le parti; producevano diffida ex art. 119 T.U.B. già depositata con l'opposizione e ulteriore e instavano perché il Giudice disponesse ex art. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. l'esibizione degli estratti conto trimestrali dalla data dell'inizio alla fine dei rapporti e dei riassunti scalare trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali relativi ai seguenti rapporti intercorsi tra [REDACTED] s.r.l. e la Banca: presso la filiale di Gattinara, Abi 03226-Cab 10000 (già Banca CRT): c/c 3334941; b) presso la filiale di Biella, Abi 03226-Cab

22300: c/c 413484; c) c/c 3772399 (già 396531); chiedevano infine disporsi la già richiesta CTU contabile.

- F) Senza l'espletamento di alcuna istruzione probatoria, con sentenza n. 507 del 17.12.2012 il Giudice ha rigettato l'opposizione e condannato gli opposenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca opposta,
- G) Gli appellanti hanno criticato le ragioni poste a fondamento della sentenza con la presente impugnazione.

Rilevato che Unicredit Credit Management Bank S.P.A. BANCA- attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – non abbia contestato l'esistenza degli altri rapporti di conto indicati dagli opposenti e non abbia prodotto tutti gli estratti conto e conto scalare relativi al rapporto di conto corrente bancario n. 20015667, oggetto della pretesa creditoria.

Osservato che è stata proposta dagli opposenti domanda di nullità del contratto di conto corrente (doc. 4 proced. monitorio) perché non sottoscritto dalla banca e privo delle condizioni economiche.

Considerate le recenti statuizione della Suprema Corte in merito alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca che sanzionano con la nullità detta omissione, precisando che *"la produzione in giudizio del contratto sottoscritto da altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc (gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese prima del perfezionamento del contratto in giudizio)...Sono nullità perché presuppongono a monte un contratto valido"* (Cfr. Cass. civ. sez. I sentenza n. 5919 del 24.3.2016 e n. 7068 dell'11.4.2016).

Valutata la necessità ai fini del decidere di CTU contabile, richiesta fin dal giudizio di primo grado dagli attuali appellanti, pienamente ammissibile atteso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"non è esplorativa la CTU intesa a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza"* (Cfr. Cass. sez. I, civ., 23.2/15.3.2016 n. 5091).

la Corte previa remissione della causa in istruttoria, nomina quale CTU il dott. *Simone*

MAINARDI (v. [redacted], 13400, BIELLA;

Ant pec: [redacted])

"Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per il conto corrente n. 20015667 ordinario e/o accessorio, richiamato in atti, attenendosi ai seguenti criteri:

Per ogni conto il C.T.U. indichi: 1) la data di accensione; 2) la data di chiusura e il relativo saldo di estinzione; 3) le principali e rilevanti condizioni economiche del c/c e dell'apertura di credito sullo stesso appoggiata (su conto principale) o della linea di credito (su conto accessorio) e la loro variazione nel tempo, quali senza pretesa di completezza: tassi di interesse; c.m.s. e criteri di applicazione; spese e commissioni; periodicità della capitalizzazione di interessi; 4) i periodi coperti dagli e/c versati in atti da ambo le parti.

Il C.T.U. segnali in ogni caso gli e/c mancanti. Se manca l'e/c di accensione, azzeri il saldo iniziale a debito del cliente risultante dal primo e/c disponibile. Mantenga il saldo iniziale a credito.

Verifichi il C.T.U. se il computo dei c.d. giorni-valuta risulti da contratto scritto o dai FIA prodotti. In caso contrario, proceda all'azzeramento dei giorni-valuta.

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra".

PQM

RIMETTE la causa sul ruolo

FISSA udienza per il giuramento e conferimento dell'incarico al CTU alli

27 sett. 2016 h. 12,15

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello di Torino in data 10.6.2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi GRIMALDI

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte

Appello di Torino li

5/7/16

IL CANCELLIERE
BERSANO CINZIA